



Comune di Montalenghe

- Città Metropolitana di Torino -

ORIGINALE

Registro Generale n. 15

ORDINANZA DEL SETTORE Area Vigilanza

N. 15 DEL 14-07-2026

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Ordinanza per il taglio di alberi arbusti e siepi

L'anno duemilaventisei addì quattordici del mese di luglio, il Responsabile del servizio
GUGLIELMINO ELIO

ORDINA

Rilevato che lungo le strade comunali e provinciali, i marciapiedi, i parcheggi pubblici o di uso pubblico, le piste ciclopedonali, ecc., sono presenti alberi, arbusti e siepi aggettanti sulla sede viabile, che ostruiscono il libero transito dei veicoli e dei pedoni ed occultano la segnaletica stradale verticale.

Considerato che l'incuria nella manutenzione di tali essenze arboree costituisce un grave pericolo per la viabilità e l'incolumità dei cittadini e causa grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade comunali.

Ravvisata pertanto la necessità di avere tutte le strade comunali in condizioni di sicurezza e fruibili, senza limitazioni di sorta, sia per i veicoli che per i pedoni.

Constatato che i proprietari di essenze arboree che insistono su fondi confinanti con le strade comunali e provinciali (o comunque di uso pubblico), sono tenuti ad adottare gli accorgimenti necessari ad evitare il verificarsi delle situazioni descritte in precedenza.

Richiamato l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", il quale recita testualmente:

"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità;

Visto l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

ORDINA

1. A tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade comunali e provinciali, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico, piste ciclopedonali, ecc., di provvedere, come d'obbligo, al taglio di alberi, arbusti e siepi che:

- a. si protendono e/o invadono la sede stradale,
- b. occultano la segnaletica stradale,
- c. creano problemi di visibilità alla circolazione stradale,
- d. non consentono il libero transito di veicoli, pedoni e ciclisti.

2. A tutti i proprietari di cui al punto precedente, in sede di prima applicazione della presente ordinanza ed ai fini della messa in sicurezza della rete viabile, di provvedere a quanto sopra disposto **entro il 31 luglio 2026**.

3. A tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade comunali e provinciali, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico, piste ciclopedonali, ecc., di provvedere a rimuovere, nel più breve tempo possibile, le ramaglie o gli alberi che, per qualsiasi motivo, cadono sulla sede stradale.

Fermo restando quanto ordinato ai punti precedenti, i proprietari di terreni ed aree verdi hanno l'obbligo di mantenere la proprietà in condizioni decorose.

AVVERTE

- Che chiunque viola le disposizioni dell'art. 29, 1° comma e 3° comma, del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
- Che l'Amministrazione comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere (qualora non fossero eseguite) a spesa degli obbligati.

INCARICA

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso apposita divulgazione cartacea e sul sito istituzionale del Comune.

Ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5°, 3° comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte che il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Tecnico, geom. Forneris Gloria Eva;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. GUGLIELMINO ELIO

